



Il Ministro del Turismo

Disposizioni applicative per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO il Regolamento n. 2023/2831/UE della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la sezione 3.1 recante “*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*”;

VISTA la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” del citato PNRR e, in particolare, la misura 4.2, recante “*Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche*” e il sub-Investimento 4.2.1, recante “*Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, nonché alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali sopra menzionate;

VISTO l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 152/2021, che, al primo periodo, consente di utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;

VISTO il disposto del citato comma 8 che, al sesto periodo, come modificato dall'art. 28, comma 3-ter, lett. a), n. 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede la cedibilità del credito d'imposta solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti e fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari;

VISTO l'avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, recante “*Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'art 1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152*”;

VISTO l'avviso pubblico del Ministero del turismo prot. n. 4986/22 dell'8 aprile 2022, recante “*Criteri di riparto delle risorse, la tempistica di presentazione della documentazione necessaria e le modalità di rendicontazione per l'erogazione di contributi e credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*”;

VISTA la convenzione, prot. n. 3459/22 del 9 marzo 2022, approvata con decreto prot. n. 3589/22 del 10

marzo 2022, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2022 al n. 272, vistato e registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della cultura il 25 marzo 2022, al n. 156, relativa alla *“regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA in ordine alle attività di assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione e l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Investimento 4.2.1. Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021”* per un importo pari a euro 9.999.820,74;

VISTA la nota prot. n. 127515/25 del 7 aprile 2025, con la quale è stata prorogata la durata della convenzione summenzionata fino al 30 maggio 2025, nelle more del perfezionamento dell'atto integrativo della convenzione stessa in ordine ai rapporti intrapresi con il Soggetto Gestore INVITALIA S.p.a. per la gestione del procedimento di concessione ed erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, in particolare, l'art. 14, rubricato *“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”*, che proroga, al 31 ottobre 2025, il termine entro cui è possibile realizzare gli interventi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152/2021;

VISTO l'art. 9 dell'avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, rubricato *“Modalità di fruizione del credito d'imposta”*, che, al comma 1, prevede che il credito d'imposta è utilizzabile *“a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2020, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTO l'art. 9, comma 2, del medesimo avviso pubblico, secondo cui *“il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari”*;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare le disposizioni contenute nel predetto avviso pubblico del 23 dicembre 2021 alle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 202/2024 in relazione al limite temporale di realizzazione degli interventi sulle cui spese è riconosciuto il credito di imposta di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 152/2021, e dal citato decreto-legge n. 4/2022 in relazione alla cedibilità del predetto credito d'imposta;

DECRETA

Articolo 1

(Fruizione del credito d'imposta di cui all'avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021)

1. All'art. 9, comma 1, dell'avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, rubricato

“Modalità di fruizione del credito d’imposta”, dopo le parole “a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati” sono eliminate le parole “, entro e non oltre il 31 dicembre 2025,”.

Articolo 2

(Cedibilità del credito d’imposta di cui all’avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021)

1. L’art. 9, comma 2, dell’avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 è sostituito dal seguente: “il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Le presenti modifiche si applicano agli interventi realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia all’art. 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e alle relative s.m.i., nonché agli avvisi pubblici del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 e dell’8 aprile 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo
Sen. Daniela Garnero Santanché